COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
PROVINCIA DI ORISTANO

Originale

Ordinanza Area Amministrativa

N. 46 del 06-11-2026

Oggetto: Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta in via Santa Croce, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale nella giornata del 9 novembre 2026.

Premesso che con decreto del Sindaco n. 6 in data 30/06/2026 la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area amministrativa;

Vista la nota dell'Ufficio Tecnico comunale, acquisita agli atti in data 06.11.2026, con la quale è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di temporanea modifica della circolazione stradale in via Santa Croce per il giorno 9 novembre 2026 al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in svariati tratti di selciato lungo la medesima via, danneggiati o disconnessi nei pressi della chiesa di Santa Croce;

Preso atto che l'esecuzione degli interventi comporterà l'occupazione della sede stradale e che le ridotte dimensioni della carreggiata rendono incompatibile il transito dei veicoli con lo svolgimento delle lavorazioni nella Via Santa Croce;

Ritenuto necessario, per esigenze di tutela della sicurezza della circolazione, dell'incolumità pubblica e per consentire il regolare svolgimento dei lavori, istituire temporaneamente il divieto di transito e di sosta nel tratto interessato;

Visti:

- l'art. 7 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, - recante il "Nuovo codice della Strada;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, l'istituzione del divieto di transito e di sosta e ambo i lati in via Santa Croce, dalle ore 07:30 alle ore 12:30 del 9 novembre 2026 e, comunque, fino al termine dei lavori.

Sono esclusi dal presente divieto i mezzi impiegati per l'esecuzione dei lavori.

PRESCRIVE

il Servizio Tecnico comunale, quale struttura esecutrice dell'intervento dovrà:

- provvedere all'installazione, manutenzione e successiva rimozione della segnaletica temporanea prevista dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;

- predisporre idonea segnaletica di preavviso e di deviazione della circolazione in corrispondenza delle intersezioni interessate;

- delimitare e mettere in sicurezza l'area di cantiere mediante idonee barriere e dispositivi di segnalazione, visibili sia nelle ore diurne che notturne;

- oscurare la segnaletica permanente eventualmente in contrasto con quella temporanea e provvedere al suo ripristino al termine dei lavori;

- adottare ogni ulteriore misura necessaria a garantire la sicurezza della circolazione stradale, dei pedoni e degli operatori durante l'esecuzione delle lavorazioni.

Restano ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri, tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza della circolazione.

DEMANDA

Agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 285/992, il controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale;
- la trasmissione della presente ordinanza:
    - al Servizio Tecnico comunale;
    - all'Ufficio di Polizia Locale;
    - alla Stazione dei Carabinieri di Santu Lussurgiu.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 104/2010;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971;

Santu Lussurgiu, 06-11-2026

Responsabile dell'Area

Dott.ssa. Anna Rita Mula

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)